



CORTE DEI CONTI

SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA
SERVIZIO DI SUPPORTO
IL DIRIGENTE

Al Consiglio Comunale
per il tramite del suo Presidente
SAN PIER NICETO (ME)

Al Sig. Sindaco
del Comune di
SAN PIER NICETO (ME)

All'Organo di Revisione
del Comune di
SAN PIER NICETO (ME)

FAX N 090 - 997 53 74
TEL N 090 - 997 53 82

PEC: comunesanpierniceto@pec.comune.sanpierniceto.me.it

Alla Procura regionale della
Corte dei conti
PALERMO

Oggetto: Controllo finanziario degli enti locali - RENDICONTO 2011 e BILANCIO DI PREVISIONE 2012 - ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006).
- Trasmissione deliberazione n. 310/2013/PRSP.

Si trasmette, copia della deliberazione n. 310/2013/PRSP adottata dalla Sezione di Controllo della Corte dei conti per la Regione siciliana, nell'adunanza del **19 SETTEMBRE 2013**.

Si prega di dare sollecito riscontro dell'avvenuta ricezione da parte dei destinatari esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo:

sicilia.controllo@corteconticert.it

rappresentando che i termini legali decorrono comunque dalla data riportata sul messaggio di avvenuta consegna della trasmissione della presente nota a mezzo PEC.

Maria Di Francesco

REPUBBLICA ITALIANA
CORTE DEI CONTI
Sezione del controllo per la Regione siciliana

nell'adunanza del 19 settembre 2013, composta dai seguenti magistrati:

Maurizio Graffeo	- Presidente
Anna Luisa Carra	- Consigliere
Paolo Bertozzi	- Referendario - Relatore

visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;
vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto il R.D. 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni;
vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni;
visto l'art. 2 del decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200;
visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il testo unico delle leggi sugli enti locali e successive modificazioni (TUEL);
vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
visto l'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006);
visto, in particolare, l'art. 1, comma 610, della stessa legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale espressamente dispone che le disposizioni della predetta legge "sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti";
visto l'art. 3 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;
viste le "Linee-guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011", approvate dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 10/AUT/2012/INPR;
vista la deliberazione di questa Sezione n. 204/2012/INPR del 30 luglio 2012 avente ad oggetto "Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), gli organi di revisione economico-



finanziaria degli enti locali aventi sede in Sicilia nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio 2012 e sul rendiconto dell'esercizio 2011";
vista la nota del Presidente della Sezione del controllo per la Regione Siciliana del 21 agosto 2012, con la quale è stata inoltrata al Sindaco del Comune di **San Pier Niceto** (ME) e al Revisore dei conti la suindicata deliberazione n. 204/2012/INPR, nonché i relativi questionari ai fini della loro restituzione a questa Sezione da parte dell'Organo di revisione;
esaminata la relazione dell'Organo di revisione contabile del Comune di San Pier Niceto (ME), pervenuta a questa Sezione regionale, e le risultanze dell'attività istruttoria;
vista l'ordinanza del Presidente della Sezione di controllo n. 396/2013/CONTR del 9 settembre 2013 con la quale la Sezione medesima è stata convocata il giorno 19 settembre 2013 per gli adempimenti di cui all'art. 148 bis del TUEL;
esaminata la memoria dell'ente depositata in adunanza;
udito il relatore Referendario dott. Paolo Bertozzi;
uditi, in rappresentanza dell'amministrazione, il Presidente del Consiglio comunale, Sig. Domenico Anastasi, l'Assessore al Bilancio, avv. Francesco Ruggeri e il Responsabile dell'Ufficio finanziario, rag. Carmelo Caravello.

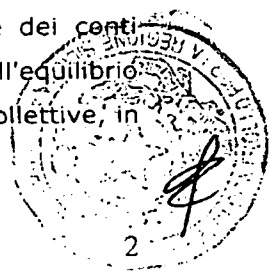
* * *

L'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guide definite dalla Corte.

Al riguardo, occorre evidenziare la peculiare natura di tale forma di controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo all'adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio.

Questo nuovo modello di controllo, come ricordato dalla Corte costituzionale nella recente sentenza n. 60/2013, configura, su tutto il territorio nazionale, un sindacato generale ed obbligatorio sui bilanci preventivi e rendiconti di gestione di ciascun ente locale, finalizzato a tutelare, nell'ambito del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea.

Esso si colloca nell'ambito materiale del coordinamento della finanza pubblica, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 28, 81 e 119 della Costituzione, che la Corte dei conti contribuisce ad assicurare, quale organo terzo ed imparziale di garanzia dell'equilibrio economico finanziario del settore pubblico e della corretta gestione delle risorse collettive, in quanto al servizio dello Stato-ordinamento.



Da ultimo, l'art. 148 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha inteso rafforzare il quadro dei controlli e dei presidi della gestione delle risorse finanziarie pubbliche, nell'ambito di inderogabili istanze unitarie da garantire nell'assetto policentrico della Repubblica.

Nel caso di accertamento, da parte della Sezione, di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, è previsto, infatti, l'obbligo per gli enti interessati, di adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio, da trasmettere alla Sezione per le verifiche di propria competenza.

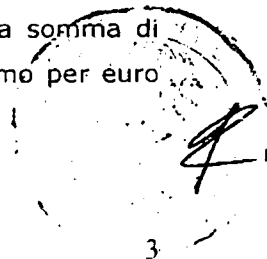
Ulteriori forme di tutela degli equilibri di bilancio sono state previste nel caso di operazioni contabili prive di copertura o di cui sia accertata l'insostenibilità finanziaria. Qualora le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano così gravi da rendere necessaria l'adozione della delibera prevista dall'art. 148 bis, comma 3, del TUEL, la natura collaborativa del controllo, anche in relazione alla previsione contenuta nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, suggerisce di segnalare agli enti anche irregolarità contabili meno gravi soprattutto se accompagnate da sintomi di criticità o da difficoltà gestionali, anche al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di deficitarietà o di squilibrio idonee a pregiudicare la sana gestione finanziaria che deve caratterizzare l'amministrazione di ciascun ente.

In ogni caso l'ente interessato è tenuto a valutare le segnalazioni ricevute e a porre in essere interventi idonei per addivenire al loro superamento.

* * *

L'organo di revisione del Comune di San Pier Niceto ha trasmesso, in data 14 febbraio 2013, la relazione sul rendiconto dell'esercizio finanziario 2011. Dalla suddetta relazione nonché dalla documentazione integrativa successivamente trasmessa sono emerse le seguenti criticità:

- ① Il disavanzo di gestione per l'esercizio 2011 con un equilibrio di parte corrente perseguito con l'applicazione di entrate di natura straordinaria;
2. la persistente incapacità di realizzo di entrate da recupero evasione tributaria;
3. la mancata adozione del provvedimento di riaccertamento dei residui attivi ai sensi dell'art. 228 del TUEL;
- ④ la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio per la somma di euro 100.879,92 e ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio medesimo per euro 428.037,73;



5. In merito ai servizi per conto di terzi, la non corretta imputazione all'interno della voce "altre per servizi conto terzi" di talune tipologie di spesa non in linea con il principio di tassatività richiamato dal principio contabile n. 2 punto 25;
6. la mancata osservanza dei limiti di spesa disposti dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010;
7. il mancato rispetto dei limiti di spesa per il personale previsti all'art. 1, comma 562, della legge n. 296 del 2006, in presenza di rinnovi contrattuali relativi a 21 unità di personale;
8. il mancato aggiornamento dell'inventario.

Le criticità di cui ai punti 1) 4) 5) e 7) sono state, peraltro, oggetto di specifica pronuncia in sede di esame sul consuntivo 2010 (delibera n. 363/2012/PRSP).

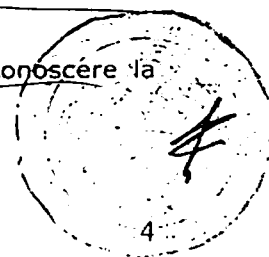
Lo stesso Organo di revisione ha trasmesso, in data 20 marzo 2013, la relazione sul bilancio di previsione 2012 dal cui esame è emerso:

1. il ritardo nell'approvazione del bilancio di previsione (in data 13 dicembre 2012) oltre il termine previsto dal DM del 2 agosto 2013;
2. il perpetuarsi, in sede previsionale, della situazione di squilibrio della parte corrente del bilancio;
3. la presenza di una consistente massa passiva con debiti fuori bilancio ancora da riconoscere per euro 588.787,81;
4. la mancata osservanza, in sede previsionale, dei limiti di spesa disposti dall'art. 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010 con riferimento a spese per missioni;
5. la mancata adozione di politiche di contenimento della spesa per il personale, considerata l'approvazione della nuova pianta organica con una dotazione aggiuntiva di tre unità, la stabilizzazione di 21 unità e la programmazione di nuove assunzioni.

I rappresentati intervenuti in adunanza hanno dichiarato che all'atto dell'insediamento della nuova amministrazione comunale, avvenuto nel mese di maggio 2012, è stata disposta una verifica sulla documentazione contabile dell'ente da cui sono emerse, oltre a quelle riscontrate, ulteriori gravi irregolarità nella gestione finanziaria.

E' stato segnalato, in particolare:

- il mancato riaccertamento dei residui attivi ed il mantenimento nel conto del bilancio di posizioni creditorie di dubbia realizzabilità;
- il mancato aggiornamento dell'inventario con la conseguente totale inattendibilità dei valori patrimoniali dell'ente;
- l'irregolare imputazione a bilancio di specifiche voci di entrate e di spesa;
- l'alterazione dei saldi di bilancio derivante dallo scorretto utilizzo dei capitoli dei servizi per conto terzi;
- l'errata determinazione dei parametri di deficitarietà che ha portato a disconoscere la condizione di ente strutturalmente deficitario di fatto sussistente;
- la sottostima dei debiti fuori bilancio e delle passività latenti;



- la mancata formazione dei ruoli per la riscossione coattiva delle entrate.

Il responsabile dell'ufficio finanziario del Comune ha fornito alcuni chiarimenti su rilievi mossi al bilancio di previsione 2012, precisando che:

1. il ritardo nell'approvazione è stato determinato dal protrarsi della verifica straordinaria sulla reale situazione finanziaria dell'ente;
2. lo squilibrio della parte corrente riportato dal bilancio di previsione è conseguenza della necessità di procedere al riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il finanziamento dei quali si è fatto ricorso all'applicazione dell'avanzo di amministrazione ed altre entrate straordinarie;
3. è stato rispettato, a chiusura dell'esercizio, il limite di spesa imposto dall'art. 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, viceversa, risultava superato in sede previsionale.
4. l'ente ha rinunciato a dar corso alla processo di stabilizzazione del personale precario dopo le perplessità avanzate dagli organi tecnici sulla sostenibilità nel tempo del relativo onere finanziario.

* * *

La Sezione deve prendere atto, in via preliminare, delle dichiarazioni dei rappresentanti dell'amministrazione comunale intervenuti in adunanza le quali, oltre a confermare le criticità riscontrate, hanno rivelato l'esistenza di ulteriori gravi irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente, imputabili per lo più alla mancata applicazione di specifiche disposizioni di legge e di elementari principi contabili, con la conseguente inattendibilità, almeno in parte, della rappresentazione contabile risultante dal rendiconto dell'esercizio 2011.

La presente deliberazione deve ritenersi pertanto estesa anche alle predette irregolarità, ammesse dallo stesso ente, nei limiti in cui non si rendano necessari specifici approfondimenti istruttori che, in considerazione della tardività della segnalazione intervenuta solo in adunanza, non è stato possibile effettuare e che si rinviino eventualmente ai successivi controlli demandati a questa stessa Sezione.

Si richiama l'attenzione dell'ente sull'obbligo di procedere senza indugio alla denuncia alla competente Procura Regionale della Corte dei conti di tutte irregolarità derivanti da condotte suscettibili di aver provocato danni alle finanze comunali o che siano comunque sanzionate a titolo di responsabilità erariale dalle vigenti disposizioni di legge.

Tutto ciò premesso si formulano le seguenti considerazioni.

A. Rendiconto della gestione dell'esercizio 2011.

1. La gestione di competenza dell'esercizio 2011, secondo i dati riportati nella relazione dell'Organo di revisione, presenta, per il terzo anno consecutivo, un risultato negativo per euro 93.981,04.

Tale risultato risulta imputabile ad disavanzo sia di parte corrente che di parte capitale che ha richiesto un'ingente applicazione dell'avanzo di amministrazione.

Nel premettere che i saldi di bilancio potrebbero essere anche peggiori di quelli indicati per effetto dell'erronea imputazione di diverse voci di entrata e di spesa a capitoli non pertinenti, come segnalato nella memoria depositata, si osserva quanto segue.

Il disavanzo di parte corrente, specie se reiterato nel tempo, come nel caso in esame, costituisce una irregolarità nella gestione finanziaria dell'ente suscettibile, ove non opportunamente rimossa, di incidere negativamente sul mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi finanziari.

L'art. 162, comma 6, del TUEL prevede espressamente che, sia in sede di approvazione del bilancio di previsione che nella successiva gestione, venga garantito l'equilibrio di parte corrente inteso quale saldo positivo o pareggio, dato dalla differenza tra la somma dei primi tre titoli delle entrate e la somma delle spese correnti con quelle necessarie per il rimborso delle quote capitali dei mutui e dei prestiti obbligazionari.

Un saldo negativo evidenzia, viceversa, che l'ente impiega per l'ordinario funzionamento risorse maggiori di quelle ordinariamente accertate per detta finalità e che dunque è costretto, per finanziarle, a ricorrere a entrate in conto capitale, entrate straordinarie oppure all'avanzo di amministrazione.

Tale circostanza, oltre a determinare un'immediata contrazione della spesa per gli investimenti, comporta che, qualora sia mantenuto il medesimo livello di spesa, si producano, per effetto del progressivo consumo delle risorse impiegate, disavanzi di gestione e di amministrazione con la conseguente compromissione degli equilibri di bilancio dell'ente.

Deve quindi costituire per l'ente un'indifferibile priorità quella di ristabilire gli equilibri della gestione corrente anche in considerazione della fortissima contrazione dell'avanzo di amministrazione, passato da euro 238.525,83 nel 2009 ad euro 87.214,36 nel 2011 che ne ha di fatto determinato un forte ridimensionamento.

2. Lo stesso ammontare dell'avanzo di amministrazione rilevato alla chiusura dell'esercizio potrebbe risultare del resto sovrastimato per effetto delle criticità riscontrate nella gestione dei residui.

Si deve rilevare, innanzitutto, che l'ente ha mantenuto nel conto del bilancio al termine dell'esercizio residui attivi per euro 3.952.433,85 e residui passivi per euro 7.248.751,86.

I residui attivi di parte corrente dei titoli I e III ammontano complessivamente ad euro 1.030.924,37 (26% del totale) di cui euro 559.186,21 provenienti dalle gestione dell'esercizio in corso ed euro 471.738,16 mantenuti a conclusione della gestione dei residui.

L'elevata incidenza dei predetti residui rispetto al corrispondente ammontare delle entrate accertate per i medesimi titoli comporta il superamento da parte dell'ente del parametro di deficitarietà di cui al numero 2) del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009, denotando una scarsa capacità di riscossione di entrate proprie nel corso dell'esercizio.



Al fine di evitare la formazione di elevate moli di residui attivi si raccomanda pertanto all'amministrazione comunale di prestare particolare cura alla pronta riscossione, in competenza, delle entrate di propria pertinenza.

2°

Oltre il limite del 40 per cento fissato dal parametro di deficitarietà n. 4) si attesta l'ammontare dei residui passivi del titolo I rispetto al totale degli impegni della spesa corrente registrati nel corso dell'esercizio (59%), circostanza che costituisce l'evidente sintomo delle difficoltà dell'ente a provvedere al tempestivo pagamento dei propri debiti.

Le predette risultanze contabili devono tuttavia essere riconsiderate alla luce della circostanza, confermata anche in adunanza, che l'ente non ha provveduto nel corso dell'esercizio alle richieste operazioni di riaccertamento dei residui ed in particolare dei residui di parte attiva.

Si ricorda al riguardo che i residui attivi costituiscono entrate accertate e non rimosse al termine dell'esercizio.

L'art. 189 del TUEL precisa al riguardo che sono mantenute tra i residui dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate per le quali esiste un titolo giuridico che costituisce l'ente locale creditore della correlativa entrata.

I residui attivi concorrono infatti, al pari dei residui passivi, alla formazione del risultato di amministrazione che può essere utilizzato, tra l'altro, per il mantenimento degli equilibri di bilancio nei successivi esercizi.

Si comprende pertanto l'esigenza che siano iscritti nel bilancio dell'ente soltanto quei residui corrispondenti a crediti che l'ente abbia la ragionevole certezza di riscuotere.

A tal fine l'art. 228 del TUEL prevede che, prima di essere inseriti nel conto del bilancio, i residui siano sottoposti ad una operazione contabile, il c.d. riaccertamento, volta a verificare le ragioni del loro mantenimento in tutto o in parte.

Considerata la finalità della norma deve trattarsi, come più volte evidenziato nelle pronunce delle Sezioni regionali di questa Corte, di un controllo sostanziale e non solo formale.

L'ente infatti non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l'esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva esigibilità e la concreta riscuotibilità dello stesso oltre alle ragioni per le quali non è stato riscosso in precedenza.

Ove poi risulti che il credito, di fatto, non sia più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio in un'apposita voce dell'attivo patrimoniale fino al compimento del termine prescrizione per poi essere definitivamente eliminato dalle scritture contabili.

Si richiede pertanto all'amministrazione di provvedere all'adempimento richiesto secondo le disposizioni ed i principi contabili sopra richiamati.

3. Si deve inoltre rilevare come la relazione sul rendiconto 2011 non riporti alcuna previsione o accertamento di entrate dal recupero dell'evasione tributaria la cui pronta riscossione

appare necessaria ad assicurare risorse e liquidità all'ente, evitando la formazione ed il permanere di residui attivi di rilevante ammontare.

Si deve censurare al riguardo l'omessa formazione dei ruoli da avviare alla riscossione coattiva come denunciato dagli stessi rappresentanti dell'ente.

4. La relazione sul rendiconto riporta la presenza di debiti fuori bilancio riconosciuti nel corso dell'esercizio per euro 100.879,92 e ancora da riconoscere alla chiusura dell'esercizio stesso per euro 428.037,73.

L'ammontare delle predette passività è stato riscontrato nella misura di circa euro 820.000,00 a seguito della verifica straordinaria che ha preceduto la predisposizione del bilancio di previsione per l'esercizio 2012.

Una corretta quantificazione dei debiti avrebbe dovuto determinare, come dichiarato in adunanza, il superamento del parametro di deficitarietà strutturale di cui al n. 9) del Decreto Ministeriale 24 settembre 2009 per essere la consistenza dei debiti fuori bilancio formatisi nel corso dell'esercizio superiore all'1 per cento rispetto ai valori di accertamento delle entrate correnti per il terzo esercizio consecutivo.

La Sezione, prendendo atto di quanto rappresentato dall'amministrazione, ritiene di dover precisare quanto segue.

I debiti fuori bilancio costituiscono, com'è noto, obbligazioni pecuniarie assunte in violazione delle disposizioni di legge e dei principi contabili che regolano l'assunzione degli impegni di spesa degli enti locali.

L'esistenza tali passività, che rappresenta l'evidente risultato di un'irregolare ed inadeguata programmazione finanziaria, comporta inevitabilmente che le esigenze di spesa dell'ente risultino superiori rispetto ai finanziamenti stanziati con la conseguente necessità di reperire ulteriori mezzi di copertura nei limiti e secondo le modalità stabilite dall'art. 194 del TUEL.

Quella definita dalla disposizione sopra richiamata rimane, del resto, una procedura di carattere eccezionale giustificata dalla necessità di riportare nel bilancio passività latenti, che tuttavia non esonera l'ente dal compiere una programmazione delle entrate e delle spese nel rispetto dei principi e delle regole contabili che disciplinano la formazione del bilancio.

4^e Alla luce di quanto segnalato si richiede all'ente di effettuare un attento esame di tutte le situazioni suscettibili di provocare esborsi e di porre in essere tutte le misure idonee ad evitare aggravii di spesa rispetto agli stanziamenti di bilancio.

5. Si riscontra inoltre, come dichiarato dai rappresentanti dello stesso ente, l'errata allocazione di alcune poste di bilancio tra i servizi in conto terzi a dispetto di una corretta rappresentazione contabile della reale situazione finanziaria dell'ente.

Si tratta in particolare, come riportato nella memoria depositata, di spese per investimenti, spese di carattere sociale, spese per cantieri di lavoro, spese per manifestazioni culturali, spese per personale comandato presso un altro ente, spese per servizi etc.

Si osserva al riguardo quanto segue.



L'art. 168 del TUEL stabilisce che le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi, ivi compresi i fondi economali, e che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, sono ordinati esclusivamente in capitoli, secondo la partizione contenuta nel regolamento di cui all'articolo 160.

Il principio contabile n. 2, approvato il 18 novembre 2008, al punto 25, specifica, inoltre, che le entrate e le spese da servizi conto terzi riguardano tassativamente:

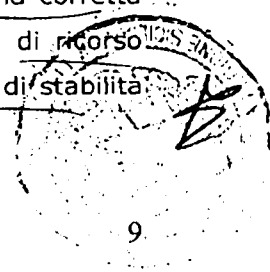
- a) le ritenute erariali, ad esempio le ritenute d'acconto IRPEF, ed il loro riversamento nella tesoreria dello Stato;
- b) le ritenute effettuate al personale ed ai collaboratori di tipo previdenziale, assistenziale o per conto di terzi, come ad esempio le ritenute sindacali o le cessioni dello stipendio, ed il loro riversamento agli enti previdenziali, assistenziali ecc.;
- c) i depositi cauzionali, ad esempio su locazioni di immobili, sia quelli a favore dell'ente sia quelli che l'ente deve versare ad altri soggetti;
- d) il rimborso dei fondi economali anticipati all'economista;
- e) i depositi e la loro restituzione per spese contrattuali;
- f) le entrate e le spese per servizi effettuati per conto di terzi, come ad esempio le elezioni europee, politiche, regionali o provinciali e le consultazioni referendarie non locali, se attivate dai comuni.

L'elencazione sopra esposta, di carattere tassativo, deve ritenersi espressione del principio generale secondo il quale è ammessa l'imputazione nei servizi in conto terzi solo delle entrate e delle spese che l'ente abbia posto in essere nell'interesse esclusivo di un altro soggetto e che, come tali, non siano riconducibili, nemmeno mediamente, alle finalità istituzionali dell'ente medesimo.

Quanto detto porta necessariamente ad escludere dal novero dei servizi in conto terzi tutte quelle poste che, pur costituendo al contempo un debito ed un credito, come richiesto dall'art. 168 del TUEL, realizzino anche un interesse proprio dell'ente e che quindi non possano essere riportate ai casi previsti dal principio contabile n. 2. 25.

Si evidenzia al riguardo, in particolare, che uno specifico interesse dell'ente locale ed in special modo del Comune, risulta di regola ravvisabile anche rispetto a spese disposte a fronte di finanziamenti provenienti da altri soggetti, pubblici e privati, finalizzati ad interventi a favore della comunità amministrata dall'ente medesimo.

5- La Sezione, nell'invitare l'amministrazione comunale ad attenersi alle indicazioni fornite, evidenzia inoltre come l'errata contabilizzazione dei servizi conto terzi possa alterare le risultanze del bilancio, compromettendone la veridicità e l'attendibilità soprattutto con riferimento ai parametri di calcolo di diversi limiti di spesa che presuppongono la corretta allocazione di tutte le poste contabili (ad es. in materia di spese di personale, di ricorso all'indebitamento, di anticipazione di cassa, o con riferimento rispetto del patto di stabilità per gli enti che vi sono soggetti).



6. La Sezione deve ulteriormente rilevare il mancato rispetto dei limiti stabiliti dall'art. 6, commi 7-10 e 12-14, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 il quale impone che determinate categorie di spese debbano essere ridotte rispetto a quelle risultanti dal rendiconto del 2009 per le medesime categorie.

Risultano essere stati superati, in particolare, i limiti di spesa relativi a "Relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza" (+1.156,00) ed in misura meno rilevante quelle relative a "Missioni" (+778,69).

Si ricorda che il rispetto dei suddetti limiti di spesa, oltre a ripercuotersi direttamente sulla sana gestione finanziaria dell'ente e sugli equilibri di bilancio, costituisce principio di coordinamento della finanza pubblica al quale gli enti debbono dare concreta attuazione.

Al riguardo è utile ricordare che la Corte Costituzionale con sentenza n. 139 del 4 giugno 2012, ha ritenuto le norme in questione costituzionalmente legittime, trattandosi di un limite complessivo di riduzione che lascia agli enti ampia libertà di allocazione delle risorse tra i diversi ambiti ed obiettivi di spesa nel senso che, determinato il volume complessivo delle riduzioni, ogni ente ha la possibilità di decidere su quali voci effettuarle.

7. La Sezione deve rilevare inoltre che, anche nell'esercizio finanziario 2011, il Comune non ha rispettato il limite di spesa imposto dall'art.1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

La spesa di personale riportata nel rendiconto 2011, come emerge dal questionario compilato dall'organo di revisione, ammonta, al netto delle componenti escluse dal computo dei limiti di legge, ad euro 1.217.641,42, risultando pertanto ancora superiore a quella sostenuta nell'esercizio 2004 pari ad euro 1.217.448,74.

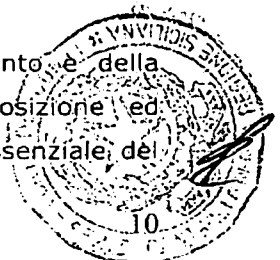
Si ribadisce al riguardo, che, a seguito dell'avvenuta abrogazione dell'art. 8, comma 4, della legge Regionale n. 6 del 2009, nel novero delle voci da prendere in considerazione ai fini del calcolo del limite di spesa in materia devono essere necessariamente incluse anche quelle relative alla stabilizzazione del personale ex LSU a carico della regione.

Si deve ulteriormente rilevare che anche l'incidenza della stessa rispetto al totale della spesa corrente permane particolarmente elevata ciò che ha determinato, tra l'altro il superamento del relativo parametro di deficitarietà strutturale.

8. Si deve infine evidenziare che nel corso dell'esercizio 2011 l'ente, contrariamente alle prescrizioni di legge, non ha provveduto alle necessarie operazioni di aggiornamento delle scritture inventariali.

Secondo quanto dichiarato verbalmente in adunanza la nuova amministrazione comunale sta dando corso ad una reale verifica dei valori patrimoniale dell'ente stante l'assoluta inattendibilità delle risultanze contabili.

Si ricorda al riguardo che a seguito del processo di riforma dell'ordinamento e della contabilità degli enti territoriali, tutti i comuni sono tenuti alla predisposizione ed approvazione del conto del patrimonio, che è elemento costitutivo e parte essenziale del



rendiconto (art. 230 TUEL) e devono pertanto procedere all'aggiornamento annuale dell'inventario dei beni che di tale conto costituisce il necessario presupposto.

L'inventario, infatti, è il documento contabile che contiene l'indicazione di tutti i beni, mobili ed immobili, appartenenti al Comune, con la specificazione del loro valore e rappresenta il punto di partenza per la redazione del conto del patrimonio.

La tenuta e la revisione annuale dell'inventario non appare essere necessaria solamente ai fini di una corretta rappresentazione del patrimonio dell'ente, ma anche al fine di consentire un utilizzo più razionale delle risorse e un più redditizio impiego economico dei beni.

6 Si ribadisce pertanto che il mancato aggiornamento dell'inventario costituisce irregolarità gestionale cui l'ente è tenuto a porre rimedio.

B. Bilancio di previsione dell'esercizio 2012.

1. La Sezione deve rilevare in primo luogo la tardiva approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2012, intervenuta in data 13 dicembre 2012, oltre il termine di legge prorogato dai decreti ministeriali.

Si prende atto al riguardo delle necessità, rappresentata dalla nuova amministrazione comunale, insediatasi dal mese di maggio 2012, di procedere alle necessarie verifiche sulla reale situazione finanziaria dell'ente ed in particolare della effettiva esposizione debitoria ai fini della corretta predisposizione del bilancio.

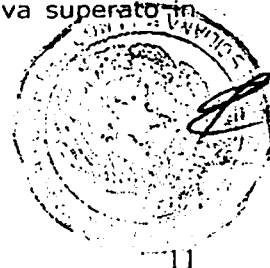
Nondimeno, pur riconoscendo la funzione di programmazione finanziaria del bilancio di previsione di fatto frustrata da un rinvio dei termini di approvazione a ridosso della chiusura dell'esercizio stesso, si raccomanda all'amministrazione di prestare particolare attenzione alla tempestiva approvazione.

2. Si riscontra inoltre anche in sede previsionale il disavanzo di parte corrente, determinato dalla necessità di far fronte alla forte esposizione debitoria dell'ente, finanziato con entrate straordinarie costituite dalla residua parte dell'avanzo di amministrazione e da contributi per permessi di costruire.

Nel richiamare le osservazioni sopra effettuate la Sezione si riserva di verificare, in sede di controllo sul rendiconto dell'esercizio 2012, l'effettiva copertura dei debiti anche alla luce dei dubbi sulla totale attendibilità dell'ammontare dell'avanzo applicato.

3. Sui debito fuori bilancio emersi a seguito della verifica straordinaria disposta dalla nuova amministrazione comunale si rimanda a quanto osservato sul rendiconto.

4. Si prende atto dell'avvenuto rispetto, a chiusura dell'esercizio, del limite di spesa imposto dall'art. 6, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che, viceversa, risultava superato in sede previsionale.



5. La Sezione prende parimenti atto della rinuncia a dar corso al processo di stabilizzazione del personale precario decisa dall'amministrazione dopo le perplessità avanzate dagli organi tecnici sulla sostenibilità nel tempo del relativo onere finanziario.

Si raccomanda comunque di prestare particolare attenzione alle dinamiche della predetta spesa anche in considerazione delle reinternalizzazioni imposte dalle leggi regionali.

Dalle considerazioni sopra riportate emerge in maniera evidente che la situazione finanziaria del Comune di San Pier Niceto presenta profili di criticità suscettibili di pregiudicare gli equilibri di bilancio dell'ente e che richiedono l'adozione delle necessarie misure correttive.

Si richiede pertanto che l'ente adotti, entro il termine fissato da questa Sezione, i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità riscontrate e ripristinare gli equilibri di bilancio, dandone immediata comunicazione alla stessa ai fini della verifica della loro attuazione ai sensi dell'art. 148 bis del TUEL.

P. Q. M.

accerta la presenza, nei termini evidenziati, dei sopra menzionati profili di criticità, con riferimento alla sana gestione finanziaria dell'ente.

ORDINA

che, a cura del servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale - per il tramite del suo Presidente - per l'adozione dei provvedimenti necessari a rimuovere le irregolarità riscontrate, oltre che al Sindaco e all'Organo di revisione del Comune di San Pier Niceto;

che copia delle presente deliberazione sia trasmessa inoltre alla Procura regionale della Corte dei Conti per le eventuali determinazioni di competenza.

DISPONE

che l'ente trasmetta a questa Sezione i provvedimenti adottati per rimuovere le irregolarità riscontrate entro i termini di cui all'art. 148 bis, comma 3, del TUEL ai fini della relativa verifica.

60 ss.

Così deciso in Palermo nella Camera di consiglio del 19 settembre 2013

L'ESTENSORE

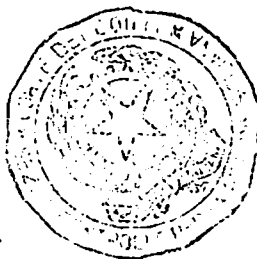
(Paolo Bertozzi)

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

11 NOV 2013

IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Maria Di Francesco)



IL PRESIDENTE

(Maurizio Graffeo)